

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La fornitura viene delimitata dalla conferma d'ordine inviata dalla venditrice ed è regolata dalle condizioni generali di vendita ivi trascritte. Qualsiasi eventuale deroga a tali condizioni deve, a pena di nullità, risultare per iscritto, restando strettamente limitata a quanto così convenuto in modo specifico e non implicherà mai in nessun caso una novazione anche delle rimanenti condizioni generali di vendita le quali rimangono ferme ove manchi un'esplicita pattuizione di contratto.
2. I termini di consegna sono approssimativi e non costituiscono impegno di consegna a data fissa. Gli eventuali ritardi non possono dare luogo né a pretesa di danni né ad annullamento o riduzioni di contratto.
3. Anche se venduta franco destino, la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore che, nel proprio interesse, deve fare valere le eventuali sue riserve unicamente nei confronti del vettore.
4. Il peso totale di ogni carico, eseguito in partenza presso la venditrice, è il solo riconosciuto. Per ogni ordine, la venditrice ha diritto di consegnare un quantitativo del 10% in più o in meno sul quantitativo ordinato. Sul peso spedito è ammessa la tolleranza del 3 per mille in più o in meno. Eventuali differenze rientranti entro questo limite non potranno, pertanto, formare oggetto di reclami, né comportare modifiche all'ammontare complessivo fatturato.
5. Trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce al destinatario questa si intende pienamente accettata. Gli eventuali reclami per difetti della merce devono essere inviati per iscritto alla venditrice entro otto giorni dalla scoperta e comunque prima del decorso dell'anno della consegna della merce stessa, fermo l'obbligo del compratore di sospendere immediatamente ogni lavorazione o impiego del materiale oggetto della contestazione. Gli eventuali difetti della merce riconosciuti dalla venditrice, obbligano la stessa alla sola sostituzione del materiale alle medesime condizioni di contratto con esclusione di ogni risarcimento, rimborso spese, annullamento o riduzione di contratto.
6. Tra i casi di forza maggiore sono compresi anche quelli derivanti da guerre, sinistri, disguidi e interruzioni di trasporti, interruzioni di lavoro nelle acciaierie fornitrici, mancanza di documenti necessari per l'esecuzione dei contratti, l'impossibilità d'importazione o comunque di rifornimento delle materie prime.
7. La merce, ai fini della fatturazione, verrà misurata sulla quantità effettiva fornita, intendendosi per quantità effettiva il peso totale di ogni carico, mentre i pesi parziali sono puramente indicativi. L'eventuale accettazione di assegno e cambiali in pagamento si intenderà sempre convenuta "salvo buon fine" e senza novazione del debito, anche se ciò non dovesse apparire dall'atto di quietanza.
8. Nessuna eccezione potrà opporre il compratore al fine di evitare o ritardare il pagamento. Il mancato o incompleto puntuale pagamento, anche ad una sola delle scadenze, costituirà

inadempimento a tutti gli effetti. Tale inadempimento darà diritto al venditore di risolvere sia il contratto sia ogni altro eventuale impegno di vendita in corso di esecuzione o da eseguire e costituirà altresì esplicita autorizzazione ad emettere a carico del compratore, senza bisogno di preavviso, tratta con spese per l'importo dovuto senza pregiudizio di ogni altro diritto od azione. Per i ritardati pagamenti decorreranno sulle somme insolute gli interessi di mora al tasso annuo in vigore presso gli istituti di credito nazionali, comunque non inferiore al "prime rate" bancario.

- 9.** La nostra Società avrà la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto di vendita quando si verificano fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta e le condizioni dell'industria siderurgica, oltre che nei casi di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato di allarme, mobilitazione blocco o guerra anche negli stati fornitori di materie prime, scioperi, occupazione di stabilimenti, serrate ecc.
- 10.** Per la definizione di ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente vendita sarà esclusivamente competente il Foro di Monza anche nel caso che il pagamento venga concordato a mezzo di ricevuta bancaria, assegno, effetto da pagarsi sulla piazza del compratore.